

DECISIONE N. 7/2026
R.G. TF 8/2026
(PF 49/2025)

TRIBUNALE FEDERALE FIDAL

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Francesco Banchelli	Componente estensore
Avv. Paola Potenza	Componente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 7 aprile 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 8/2026 (P.F. 49/2025) a carico del Sig. Pietro GIORDANO (tess. n. CS0930), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Percacciolo, del Sig. Gaetano SPOSARO (tess. n. SA003086 - cod. soc. CZ010) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Minasi, del Sig. [REDACTED]

[REDACTED], della A.S.D. FIAMMA ATLETICA CATANZARO (cod. soc. CZ010), pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

Con segnalazione del 24 settembre 2025, il Presidente Onorario del Comitato Regionale FIDAL Calabria e legale rappresentante della A.S.D. Fiamma Atletica Catanzaro, Sig. Pietro Mirabelli, ha trasmesso alla Procura Federale gli atti relativi a una aggressione che dichiarava subita, in data 27 agosto 2025, presso l'impianto di atletica adiacente allo stadio "San Vito" di Cosenza, da parte dei tesserati Gaetano Sposaro e [REDACTED] nel corso di un diverbio insorto in occasione dell'accesso alla pista di atletica durante una seduta di allenamento della società K42.

In data 29 settembre 2025 la Procura Federale ha avviato il procedimento n. 49/FIDAL/2025, richiedendo due proroghe dei termini di indagine, concesse dalla Procura Generale dello Sport del CONI, rispettivamente in data 27 novembre 2025 e 17 dicembre 2025, fino al termine finale del 27 gennaio 2026.

Pag. 1 di 12

Nel corso delle indagini la Procura Federale ha acquisito, oltre alla segnalazione del sig. Pietro Mirabelli e alla documentazione allegata, anche le denunce-querelle presentate dai Sigg. Gaetano e [REDACTED] presso l'Autorità giudiziaria, procedendo alle audizioni dei medesimi in data 11 novembre 2025, del tecnico Maurizio Leone in data 13 novembre 2025, dei Signori Pietro Giordano e Giovanni Mondera in data 20 novembre 2025, nonché del Sig. Giuseppe Pignata in data 27 novembre 2025, richiedendo inoltre gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.

All'esito dell'istruttoria, con comunicazione del 13 febbraio 2026, la Procura Federale ha notificato alle parti l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, ritenendo accertato, in misura ritenuta «superiore allo standard probatorio richiesto in ambito giustiziale sportivo», che in data 27 agosto 2025, presso l'impianto sportivo di Cosenza, fosse insorta una lite, culminata in una rissa, tra il Sig. Gaetano Sposaro [REDACTED] ed il Sig. Pietro Giordano, cui avrebbe attivamente partecipato anche il [REDACTED] soggetto non tesserato FIDAL, unitamente ad altri non identificati, dalla quale erano derivate lesioni a carico di Gaetano e [REDACTED]

La Procura Federale assegnava agli indagati, ai sensi dell'art. 56 comma 4 Regolamento di Giustizia FIDAL, termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso per presentare memorie difensive.

Ricevuta la comunicazione, il Sig. Pietro Giordano, per il tramite del già nominato difensore Avv. Daniele Percacciolo, richiedeva copia degli atti, che venivano trasmessi dalla Procura Federale in data 16 febbraio 2026; perveniva altresì in data 5 marzo una nota difensiva a firma dell'Avv. Nicola Minasi nell'interesse dei Sigg. Gaetano e [REDACTED] acquisita agli atti d'indagine pur se priva di procura defensionale e tardiva.

In assenza di memorie difensive di risposta, con atto di deferimento del 9 marzo 2026, la Procura Federale ha quindi deferito, testualmente:

- il Sig. Pietro Giordano (CS0930): per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Gaetano Sposaro, [REDACTED] ed altri soggetti allo stato non identificabili, alla lite insorta in data 27.08.2025, presso l'impianto di atletica adiacente allo stadio San Vito di Cosenza, culminata in rissa, cui sono conseguite lesioni a carico dei Sig.ri Gaetano Sposaro, [REDACTED] di minore età, avendo -in particolare, e ferme restando ulteriori specifiche responsabilità che

Pag. 2 di 12

dovessero successivamente emergere- assunto un atteggiamento di violenza verbale e d'intimidazione nei confronti dei Sig.ri Gaetano Sposaro e [REDACTED]

[REDACTED] nonché istigando la condotta violenta posta in essere dal Sig. Andrea Giordano e da altri soggetti allo stato non identificabili, in violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina. Con le aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. d) e i) del Regolamento di Giustizia Fidal, per aver commesso il fatto, inducendo altri a violare le norme e le disposizioni federali, per motivi abietti e futili, avendo concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico. Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL, degli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con le aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. d) e i) e j) del Regolamento di Giustizia Fidal;

- Il sig. Sig. Gaetano Sposaro (SA003086): per aver partecipato, in concorso con i [REDACTED] Pietro Giordano ed altri soggetti allo stato non identificabili, alla lite insorta in data 27.08.2025, presso l'impianto di atletica adiacente allo stadio San Vito di Cosenza, avendo -in particolare- assunto un atteggiamento di violenza verbale, dal quale è, poi, scaturito il diverbio culminato in rissa, cui sono conseguite lesioni a carico proprio e di [REDACTED] in violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina. Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL, degli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

- Il Sig. [REDACTED] in persona del soggetto esercente la responsabilità genitoriale: per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Gaetano Sposaro, Pietro Giordano ed altri soggetti allo stato non identificabili, alla lite insorta in data 27.08.2025, presso l'impianto di atletica adiacente allo stadio San Vito di Cosenza, avendo -in particolare- reagito con una condotta violenta alle circostanze che hanno provocato lesioni a carico dei [REDACTED] Gaetano Sposaro, in violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina. Con le attenuanti di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia Fidal, per aver reagito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui e per aver concorso, il fatto doloso della persona offesa, a determinare l'evento. Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL, degli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, degli artt. 1,

2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con le attenuanti di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia Fidal;

- La società Associazione Sportiva Dilettantistica Fiamma Atletica Catanzaro (CZ010), in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per le condotte antiregolamentari contestate ai propri tesserati.

Con provvedimento presidenziale ritualmente notificato alle parti è stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 7 aprile 2026, in vista della quale gli incolpati hanno depositato memorie difensive, contestando, tra l'altro, la qualificazione dei fatti in termini di "rissa" e l'imputazione delle condotte più gravi.

Sono pervenute le memorie difensive del Sig. Pietro Giordano e della A.s.d. Fiamma Atletica Catanzaro.

Il primo ha eccepito la violazione del giusto processo e del diritto di difesa per mancata audizione, da parte della Procura Federale, «...di numerosi altri presenti, pur essendo questi facilmente individuabili (atleti in allenamento, Viggiani, Pichierri)», che avrebbero avuto carattere decisivo, nonché per una asserita inversione dell'onere della prova consistente, a quanto è dato comprendere, nell'aver agito in giudizio senza adeguata prova a carico, oltretutto con "stravolgimento" delle risultanze, dalle quali, invece, emerge chiaramente la correttezza della condotta del Sig. Giordano.

La Fiamma Atletica Catanzaro ha evidenziato che in 55 anni di attività non è mai stata coinvolta in alcun giudizio disciplinare e che lo stesso suo Presidente Mirabelli ha inoltrato la segnalazione di quanto accaduto alla Procura Federale, prendendo le distanze dall'accaduto, sottolineandone l'imponderabilità. Il Difensore ha anche specificato che «per quanto occorso la società ha inteso predisporre un codice di condotta da far sottoscrivere a tutti i suoi tesserati e soci che costituirà parte integrante e sostanziale dello statuto, al fine di poter rendere edotta la compagine dell'importanza di mantenere un comportamento sempre conforme ai dettami del Regolamento di Giustizia Fidal», preannunciando l'organizzazione «di un evento sportivo che possa vedere al partecipazione della K42 e tutte le società calabresi, preceduta da un meeting che abbia ad oggetto il fair play, per sensibilizzare i partecipanti al rispetto delle regole della lealtà, amicizia, spirito sportivo e rispetto verso avversari, arbitri e pubblico».

Entrambi di Difensori hanno concluso per l'assoluzione ovvero, in subordine, per l'irrogazione della minima sanzione possibile.

All'udienza di discussione, svoltasi da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams, sono comparse le parti deducendo quando di seguito si sintetizza.

In via preliminare, l'Avv. Nicola Minasi ha insitato nell'eccezione, già articolata in memoria, circa la dedotta mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento al minore sig. [REDACTED] con conseguente violazione dei termini di decadenza delle indagini disciplinari.

La Procura Federale, in persona dell'Avv. Matteo Annunziata, si è opposta rilevando che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato alla p.e.c. della società di appartenenza del minore, ossia la A.S.D. Filadelfia Atletica, "in persona del soggetto esercente la responsabilità genitoriale [REDACTED]", nonché alla p.e.c. personale del medesimo genitore, aggiungendo che quest'ultimo aveva in tale qualità conferito mandato al difensore a rappresentare il figlio minore.

Il Tribunale Federale, riunitosi in camera di consiglio, con ordinanza resa e letta in udienza, ha rigettato l'eccezione preliminare, ritenendo che: (i) l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento fosse stato ritualmente notificato al minore presso la società di appartenenza, con espressa indicazione della qualità del genitore esercente la responsabilità; (ii) la medesima comunicazione fosse pervenuta anche all'indirizzo p.e.c. personale del Sig. [REDACTED]; (iii) il difensore del minore avesse ricevuto mandato dal genitore esercenti la responsabilità, conseguentemente escludendo qualsivoglia violazione del diritto di difesa o del contraddittorio e disponendo procedersi oltre nella discussione.

Nel merito, la Procura Federale si è riportata integralmente all'atto di deferimento, sottolineando le difficoltà incontrate nell'attività istruttoria a causa di un clima definito "di reticenza", ma ritenendo comunque sufficientemente provati i fatti come contestati, e chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi 6 a carico di Gaetano Sposaro; squalifica per mesi 6, ridotti a mesi 4 per effetto delle attenuanti, a carico di [REDACTED]; inibizione per mesi 6 a carico di Pietro Giordano, aumentata di ulteriori mesi 3 per le aggravanti contestate (per complessivi mesi 9); ammenda di euro 1.000,00 a carico della A.S.D. Fiamma Atletica Catanzaro, a titolo di responsabilità oggettiva.

L'Avv. Luana Catanzariti, per la A.S.D. Fiamma Atletica Catanzaro, da suo canto ha evidenziato la figura del suo Presidente Sig. Pietro Mirabelli, persona di specchiata onorabilità, sostenendo che le condotte oggetto di deferimento fossero estranee alla sfera di concreta influenza e organizzazione del sodalizio, e chiedendo pertanto il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, l'irrogazione della sanzione minima.

L'Avv. Minasi, per i Sigg. Gaetano e Raffaele Sposaro, ha contestato la qualificazione della vicenda in termini di rissa, prospettando che l'unica aggressione fisica fosse riconducibile, semmai, al solo Sig. Andrea Giordano, soggetto non tesserato, nei confronti del Sig. Gaetano Sposaro, e sottolineando che quest'ultimo, di fronte all'innalzarsi dei toni, avrebbe arretrato fino a urtare un ostacolo, riportando le lesioni documentate; rappresentava altresì l'assenza di elementi idonei a comprovare una condotta violenta autonoma del minore, descritto come intervenuto in difesa del padre, e chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti, ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

L'Avv. Percacciolo, per Pietro Giordano, si è riportato alle precedenti difese scritte, contestando l'asserito "clima di reticenza" e lamentando il mancato approfondimento istruttorio nei confronti di altri soggetti presenti (tra cui il Sig. Viggiani e il Sig. Pichierri); ribadiva che la pista del campo scuola presentava una parte in cemento aperta al pubblico e una parte di pista vera e propria riservata alle società autorizzate, e che la lite era originata dal contrasto sull'accesso in pista, con un intervento di Giordano Pietro volto a sedare gli animi; chiedeva dunque il proscioglimento ovvero, in via subordinata, la sanzione minima.

All'esito della discussione, il Tribunale si riservava.

MOTIVI

Il deferimento è fondato nei termini che seguono.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dal Difensore del Sig. Pietro Giordano, con toni peraltro non condivisibili, circa la violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, per non avere la Procura Federale escusso altre persone asseritamente presenti ai fatti e per avere "stravolto" le risultanze delle indagini, poichè:

1. non solo è stata svolta idonea indagine, come in appresso si vedrà nel merito, ma la Procura Federale è pacificamente libera di raggiungere il proprio convincimento, al fine dell'azione disciplinare di cui è titolare, anche assumendosi il rischio del rigetto

delle incolpazioni alla luce dei mezzi di prova che raccoglie ed esplicita nell'atto di deferimento (nella specie il riferimento è alla mancata audizione di due persone presenti ai fatti, il non tesserato [redacted], che secondo la prospettazione avrebbero risolto il contrasto fra le opposte posizioni sull'andamento dei fatti);

2. Il Difensore sostiene che la Procura Federale avrebbe avuto l'obbligo di escutere i due ulteriori testimoni [redacted] alla luce del principio che ricava dalla sentenza T.A.R. Lazio 3055/2016, che invece non si attaglia in alcun modo, poiché nel caso da essa trattato il teste pretermesso era l'unico presente al diverbio fra atleta e tecnico, mentre nella vicenda che ci occupa sono stati sentiti anche i tesserati Maurizio Leone, Giovanni Mondera e Giuseppe Pignata (qui in disparte il fatto che quella sentenza è stata poi riformata dal Consiglio di Stato, con pronuncia della quinta sezione n. 3065/2017, con cui, rilevato che in quel caso era stata l'atleta a non indicare li teste di cui ha poi lamentato l'assenza, ha affermato che «...il principio dispositivo della prova è inerente al giusto processo»);
3. non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa atteso che [A] il Giordano non si è avvalso della facoltà di indicare tali persone con la memoria difensiva consentita a seguito dell'atto di fine indagini con intendimento di deferimento, [B] in ogni caso, nella memoria difensiva depositata il 31 marzo 2026 il Difensore utilizza compiutamente le dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale, al fine di dimostrare lo "stravolgimento" delle risultanze, affermando che l'assenza di responsabilità del proprio assistito «ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di tutti i soggetti presenti ascoltati dalla Procura Federale, ad eccezione – evidentemente – delle parti lese, portatrici di un interesse diretto nella vicenda».

Dagli atti del procedimento emerge, in primo luogo, che in data 27 agosto 2025, presso l'impianto di atletica adiacente allo stadio "San Vito" di Cosenza, si è verificata una situazione di forte tensione tra, da un lato, il Sig. Gaetano Sposaro e il [redacted], giunti presso la pista per svolgere attività di allenamento, e, dall'altro, il Sig. Pietro Giordano, soggetto stabilmente presente nell'impianto in relazione alle mansioni di custodia affidate al fratello Brunello Giordano, nonché [redacted], non tesserato FIDAL, e altri soggetti non compiutamente identificati.

È pacifico in atti che l'innescò della vicenda è stato rappresentato dal contrasto insorto in ordine alla possibilità per gli Sposaro di utilizzare la pista, in un momento in cui l'impianto

era occupato dagli atleti della società K42, allenati dal Sig. Maurizio Leone. Le dichiarazioni del medesimo Leone confermano la presenza di altri atleti, l'ingresso del Sig. Gaetano Sposaro "alterato" e l'insorgere di un diverbio con Giordano Pietro, caratterizzato da toni agitati, ma che non consentono di affermare, con sufficiente attendibilità, l'esistenza di una vera e propria aggressione fisica ai danni del primo.

In particolare, le risultanze istruttorie non consentono di attribuire a un soggetto tesserato FIDAL, sul piano disciplinare, la spinta o il contatto che ha determinato la caduta di Gaetano Sposaro contro un ostacolo presente in pista. Sia la denuncia-querela, sia le dichiarazioni rese in sede federale dallo stesso Sposaro, sia le dichiarazioni del tesserato Giovanni Mondera, convergono piuttosto nell'individuare, quale autore materiale del gesto più significativo sul piano fisico, il nipote del custode, identificato come [redacted] soggetto non tesserato FIDAL.

Risulta altresì non controverso che, in conseguenza della caduta, Gaetano Sposaro abbia riportato lesioni personali di una certa gravità, documentate dai referti ospedalieri prodotti, e che anche il figlio Raffaele abbia riportato lesioni refertate, nel contesto di una colluttazione successiva, insorta quando il minore è intervenuto in difesa [redacted].

Ciò posto, non è provata, con il livello di ragionevole attendibilità richiesto nell'ordinamento della giustizia sportiva, la dinamica di una "rissa" in senso proprio tra i tesserati deferiti, come prospettata nell'atto di deferimento. In particolare, non è possibile affermare che vi sia stato un reciproco scambio di violenze fisiche tra più persone in danno le une delle altre, come originariamente contestato.

Le prove acquisite consentono invece di ritenere accertata con il dovuto grado di certezza il verificarsi: (i) di una lite verbale particolarmente accesa tra Gaetano Sposaro e Pietro Giordano, con toni reciproci chiaramente incompatibili con i doveri di lealtà, probità e correttezza imposti ai tesserati dall'art. 6 dello Statuto FIDAL e dagli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché dagli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; (ii) della caduta di Gaetano Sposaro contro un ostacolo, per effetto di una spinta o comunque di un gesto attribuibile al solo [redacted], non tesserato FIDAL; (iii) dell'intervento successivo del minore [redacted], sfociato in un confronto fisico con A. [redacted], tanto che i due sono stati separati dagli assistenti, in un contesto di concitazione generale, che ha determinato un'ulteriore situazione di rischio per l'incolumità delle persone presenti.

Alla luce di tali elementi, deve essere ridimensionata la portata delle incolpazioni, non potendo essere ascritto il concorso in una rissa caratterizzata da plurime aggressioni fisiche. Ciò non esclude, tuttavia, la rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere, sotto il profilo della violazione dei principi generali che regolano la partecipazione all'attività sportiva.

Per quanto riguarda Gaetano Sposaro, dagli atti emerge che egli ha assunto, fin dall'ingresso in pista, un atteggiamento alterato, incentrato sulla contestazione, anche nei toni, della pretesa impossibilità di far allenare [redacted] in un contesto in cui l'impianto risultava occupato da altri atleti, tanto che ha gettato le chiavi (o il telecomando) della propria vettura addosso al Pietro Giordano (cfr. dichiarazioni Sig. Mondera, tesserato Asd Cosenza K42).

Le dichiarazioni rese dal tecnico Leone, anch'egli tesserato per la Asd Cosenza K42, sebbene chiaramente volte a sminuire l'entità dei fatti accaduti, nonché quelle dello stesso Giordano Pietro, convergono nel descrivere un acceso diverbio, con elevazione dei toni e reciproche espressioni sconvenienti, tali da creare una situazione di forte tensione percepita anche dagli altri presenti. A fronte di ciò, l'obbligo del tesserato di mantenere un comportamento improntato alla lealtà, alla probità e alla correttezza, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto FIDAL e agli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, risulta chiaramente violato.

Si reputa quindi equa, nei confronti di Gaetano Sposaro, l'applicazione della sanzione della squalifica nella misura di giorni 35 (sanzione base giorni 30 con aumento di cinque giorni ai sensi dell'art. 10 comma 1 R.G.).

Per quanto concerne il minore [redacted] la stessa Procura Federale ha condivisibilmente riconosciuto, già in sede di contestazione, l'operatività delle attenuanti di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento di Giustizia FIDAL, ravvisando che egli abbia agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui e che il fatto doloso altrui abbia concorso a determinare l'evento.

In effetti, ancora dalle dichiarazioni del sig. Mondera emerge inoltre che la prima azione di contrasto fisico nei confronti del Gaetano Sposaro sia da ascriversi al non tesserato [redacted] e gli atti convergono nel rappresentare l'intervento del minore come successivo alla caduta [redacted] e motivato dall'intento di proteggerlo da ulteriori condotte ritenute ostili. È altrettanto vero, tuttavia, che la reazione di [redacted] pur scaturendo da un impulso

emotivo comprensibile in un contesto familiare, ha travalicato i limiti di una condotta disciplinarmente tollerabile, concretandosi in un'azione fisicamente energica nei confronti di [redacted], il quale risulta essersi a sua volta contrapposto fisicamente, tale da contribuire alla creazione di una situazione di generale concitazione e pericolo.

In questa prospettiva, la condotta del minore deve essere sussunta nella violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza e disciplina imposti dall'art. 6 dello Statuto FIDAL, dagli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL e dagli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, tenendo conto, quale fattore decisivo di mitigazione, delle attenuanti ex art. 9, comma 2, lett. a) e b), Reg. Giustizia FIDAL, nel suo caso da potersi ritenere prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. i) R.G..

Si devono infatti considerare: (i) la dinamica reattiva della condotta, strettamente collegata alla percezione di un torto subito dal padre; (ii) dell'assenza di elementi che inducano a ritenere una sua preordinata volontà di alimentare lo scontro.

Si ritiene pertanto congrua, in luogo della più severa sanzione richiesta dalla Procura, l'irrogazione della squalifica per giorni 30, assumendo come sanzione base la squalifica per giorni 45, con detrazione di un terzo per complessivo effetto delle attenuanti sopra concesse.

Quanto a Pietro Giordano, dagli atti emerge che egli rivestiva, di fatto, un ruolo di riferimento nella gestione dell'impianto, affiancando il presunto custode ufficiale sig. Brunello Giordano, suo fratello, e che la lite è insorta proprio in occasione dell'accesso in pista degli Sposaro.

Le dichiarazioni rese da Leone e da Mondera, pur divergendo su alcuni dettagli, confermano che tra Giordano e Sposaro vi è stato uno scambio verbale decisamente sopra le righe, nel quale Giordano, lungi dal limitarsi a un fermo ma composto richiamo alle regole di accesso, ha adottato toni e modalità idonei ad alimentare, anziché a disinnescare, la conflittualità, sia pur non risultando avere dato corso ad alcun contatto fisico.

In questo senso depone il quadro generale delle deposizioni, che corrobora nell'insieme la descrizione del fatto operata dal Gaetano Sposaro quanto alla reazione verbale offensiva del Giordano.

La ricostruzione più attendibile è nel senso che egli, dopo l'iniziale acceso confronto verbale, sia poi intervenuto anche nel tentativo di dividere i due minori venuti alle mani (cfr. ancora la dichiarazione del Sig. Mondera).

Ciò non esclude, tuttavia, la sua responsabilità disciplinare per avere, con il proprio comportamento verbale e con la gestione complessiva della situazione, violato i doveri di lealtà, correttezza e disciplina di cui agli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL, agli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL e agli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

In ragione: (i) del ruolo di fatto rivestito nella gestione dell'impianto; (ii) della capacità, che gli era richiesta, di prevenire situazioni di conflitto anziché alimentarle; (iii) dell'assenza di prova di una sua aggressione fisica, ma della chiara partecipazione alla lite verbale; si reputa adeguata, a suo carico, la sanzione della inibizione per giorni 30, ritenute non sussistenti le aggravanti contestate nel deferimento.

In ordine alla posizione della A.S.D. Fiamma Atletica Catanzaro, il deferimento è fondato sull'art. 1, comma 3, lett. b), del Regolamento di Giustizia FIDAL, che prevede la responsabilità oggettiva delle società per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri tesserati.

Nel caso di specie, gli illeciti accertati in capo a Gaetano [redacted], seppur riquilibrati in senso meno grave rispetto all'originaria contestazione di rissa, integrano pur sempre violazioni dei principi di lealtà, probità, correttezza e disciplina nell'ambito di un contesto sportivo riferibile all'ordinamento FIDAL. Ne consegue la sussistenza, in capo al sodalizio, di una forma di responsabilità oggettiva per fatto dei propri tesserati, ai sensi della norma richiamata.

Tuttavia, alla luce: (i) della circostanza che l'innescò più grave della vicenda, sotto il profilo fisico, è attribuibile a un soggetto non tesserato FIDAL [redacted]; (ii) del carattere episodico del fatto e dell'assenza di elementi che facciano ritenere una sistematica tolleranza, da parte della società, di comportamenti violenti o gravemente scorretti; si ritiene equo applicare al sodalizio una misura pecuniaria contenuta, inferiore a quella richiesta dalla Procura Federale.

In tali termini, appare proporzionata l'irrogazione, a carico della A.S.D. Fiamma Atletica Catanzaro, della sanzione dell'ammenda nella misura edittale minima di euro 500,00.

In definitiva, deve essere accolto il deferimento nei limiti sopra indicati, con riquilibratura delle condotte rispetto alla originaria contestazione di "lite culminata in rissa" e con determinazione delle sanzioni secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al concreto disvalore disciplinare delle condotte accertate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione:

- dichiara il Sig. Gaetano Sposaro (tess. n. SA003086) responsabile degli addebiti a lui contestati e, per l'effetto, gli irroga la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta);
- dichiara il Sig. [redacted], responsabile degli addebiti a lui contestati e, per l'effetto, gli irroga la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta);
- dichiara il Sig. Pietro Giordano (tess. n. CS0930) responsabile degli addebiti a lui contestati e, per l'effetto, gli irroga la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta);
- dichiara la A.S.D. Fiamma Atletica Catanzaro (cod. soc. CZ010) responsabile a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte dei propri tesserati Gaetano e Raffaele Gaetano Luigi Sposaro e, per l'effetto, le irroga la sanzione dell'ammenda di euro 500 (cinquecento);

Avverte

che la mancata ottemperanza degli Incolpati alla sanzione irrogata costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, il 17 aprile 2026

Avv. Armando Argano - Presidente

Firmato digitalmente da:
ARMANDO ARGANO
CA = ARMANDO ARGANO
I = AVVOCATO
Data e ora della firma: 17/04/2026 23:18:18

Avv. Francesco Banchelli - Componente estensore

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO BANCHELLI
Firmato il 17/04/2026 21:52
CA = FIDAL
Valido dal 04/04/2024 al 04/04/2027
AutuaPEC EU Qualified Certificate CA G1

Avv. Paola Potenza - Componente

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza
Data: 17/04/2026 21:41:54